All. "N" pt n. Zzasols racc.

Fondazione SERICS - Security and Rights in CyberSpace

Statuto

1. La Fondazione SERICS - Security and Rights in CyberSpace, nel seguito

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 1. Denominazione, sede e natura giuridica

- per brevità anche indicata come "Fondazione SERICS", "Ente SERICS" o "SERICS", è una fondazione costituita nel rispetto dei principi e secondo lo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Cod. civ. e leggi collegate, per realizzare alcuni interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e innovative strategie di ricerca nel settore del CyberSpace. A tal fine, non ha scopo di lucro e opera nel campo della ricerca secondo le finalità delineate nel presente statuto e negli ulteriori atti dallo stesso discendenti.
- 2. La Fondazione ha sede in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II, n. 132.
 Il Consiglio di Amministrazione potrà promuovere, istituire o sopprimere sedi secondarie e uffici, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.
- 3. "SERICS" potrà essere la denominazione che la Fondazione utilizzerà per identificarsi all'esterno con i soggetti terzi.

Art. 2. Missione e finalità

1. La Fondazione ha come scopo principale la ricerca scientifica e tecnologica e, in tale prospettiva, è costituita per essere il soggetto attuatore del Partenariato esteso "SERICS - Security and Rights in CyberSpace" (d'ora in poi, Partenariato esteso) nell'ambito dell'Avviso Pubblico "per la presen-

	tazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle	
	università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti	
	di ricerca di base" - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,	
	Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impre-	
	sa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU	
	- Avviso nr. 341 del 15.3.2022 (d'ora in poi Avviso Pubblico).	
	2. La Fondazione si propone, in particolare ai sensi degli artt. 1 e 4 dell'Av-	
	viso Pubblico, di:	
	a. curare le attività di avvio, attuazione e implementazione del Partenariato	
(III 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	esteso;	
	b. svolgere le attività di gestione e di coordinamento del Partenariato esteso,	
######################################	ricevere le tranche di agevolazioni concesse, verificare e trasmettere al	
	MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati;	
	c. garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività anche mediante	
	l'insegnamento, la pubblicazione e il trasferimento di conoscenze.	
	3. La Fondazione, nel conseguimento dello scopo e nello svolgimento delle	
11.000 (1.00 4.00) 00 11.00 (1.00 11	sue attività, agisce nel rispetto dei limiti funzionali connessi alla sua natura	
	di soggetto attuatore (Hub) per la realizzazione del Programma esteso, veri-	
	ficando altresì il rispetto da parte dei soggetti "Spoke" delle regole dettate	
	dal medesimo Avviso.	
	4. In particolare, le attività di pertinenza della Fondazione, funzionali alle	
	finalità perseguite, sono quelle dirette alla:	
	a. promozione e realizzazione di attività di ricerca e sviluppo strumentali al-	
	la realizzazione del Partenariato esteso;	
	b. concentrazione strutturale di ricerche strategiche attraverso la coopera-	

 zione delle istituzioni della ricerca e partner pubblici e privati;	
 c. realizzazione di un efficiente coordinamento, verifica - anche scientifica -	N3 n4 n8
 e monitoraggio delle attività progettuali e del piano degli investimenti fi-	
 nanziato;	
 d. rendicontazione scientifica ed economica delle attività del progetto al-	
 l'Ente finanziatore.	
 5. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la	
 durata del Partenariato esteso, la Fondazione svolge attività finalizzate:	
 a. alla promozione di iniziative culturali, della ricerca scientifica e dello svi-	
 luppo tecnologico sia nella prospettiva dell'avanzamento della conoscenza,	
 sia del servizio alla società;	
 b. alla promozione di iniziative innovative per il sapere, attente anche agli	\$ \$1.00 miles (1.00 miles (1.0
approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa;	
 c. al trasferimento dei risultati della ricerca.	
 Nell'organizzazione e svolgimento di tali attività la Fondazione opererà per-	P. Maraylan mark and a second and a second and a second and a second as second as second as second as second as
 seguendo obiettivi di originalità degli interventi programmati e di comple-	
 mentarità rispetto all'organizzazione delle attività scientifiche propria delle	
 istituzioni universitarie.	
 6. Al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare agli scopi di	
cui sopra, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici o	
 privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività stru-	
 mentali o accessorie.	
 7. La Fondazione, nel rigoroso rispetto della propria natura non lucrativa,	
 potrà partecipare, su mandato dei propri membri e in posizione di comple-	
mentarità rispetto alle iniziative di ricerca degli atenci membri, a progetti	

	!	
	internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee. Tali proget-	
	ti dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obietti-	
	vo di garantire un elevato impatto e ricadute addizionali rispetto alle attività	
	istituzionali dei singoli membri.	
	8. La Fondazione, per lo svolgimento dei propri scopi, conclude e stipula	
	accordi, convenzioni e/o contratti con soggetti pubblici e/o privati e inoltre	
	costituisce e/o partecipa a consorzi, società e altri soggetti pubblici e/o pri-	
	vati aventi personalità giuridica, purché non in conflitto con gli scopi della	
	Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima. A tal fine la Fon-	
	dazione adotterà propri regolamentì in materia.	
	9. In armonia con la propria genesi e con i principi che ne hanno animato la	
	costituzione, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello	
	Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel	
	rispetto del quadro normativo di riferimento.	
	10. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro (nei	
	limiti di cui al presente statuto e alla legge):	
	a. elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;	
	b. partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegna-	
***************************************	zione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi	
	statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto	
	delle norme vigenti;	
	c. collaborare con soggetti terzi al finc di realizzare le iniziative e i progetti	
	per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;	
	d. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o comunque posseduti	
	o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di	

 terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;	
 e. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istitu-	20x 02x1
 zionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferi-	
 mento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audio-	
 visivi in genere;	
 f. svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il persegui-	
 mento delle finalità di cui al presente articolo;	
 g. nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costi-	
tuzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà opera-	
 re tanto in Italia quanto all'estero.	
 11. Per tutta la durata del Partenariato esteso, eventuali finanziamenti pub-	
 blici ottenuti nel perseguimento delle finalità della Fondazione non potran-	
 no essere posti a copertura degli interventi previsti dal Programma di ricer-	
 ca e innovazione finanziato.	
Art. 3. Durata	$m_1(x,y,y,z) = m_1(x,y,y,z) + m_2(x,y,z) + m_2(x,y,z) + m_2(x,z) + m_2(x,z)$
 1. La durata della Fondazione è illimitata.	
 Sezione II - Membri della Fondazione - Acquisto e perdita della qualifi-	
 са	
 Art. 4. Tipologie	
 I. Possono essere Membri della Fondazione le Università statali e non stata-	
 li, gli Enti pubblici di ricerca, gli Enti pubblici territoriali, gli altri soggetti	
 pubblici o privati che svolgono, anche se non esclusivamente, o promuovo-	
 no attività di ricerca e innovazione in ambiti di interesse della Fondazione.	
 Essi si distinguono in:	
a. Fondatori;	

	b. Partecipanti.	
	2. I Membri della Fondazione, conformemente agli impegni assunti già nel-	
	l'ambito del Progetto ammesso al finanziamento o al momento della parteci-	
	pazione, mettono a disposizione della stessa le conoscenze, le esperienze e	
	le capacità professionali, le attività e le risorse necessarie per il migliore	
	perseguimento delle finalità statutarie.	
	3. La maggioranza dei Membri della Fondazione è costituita da soggetti	
	pubblici.	
	4. Alle finalità della Fondazione possono contribuire in qualità di Sostenito-	
	ri le persone giuridiche, pubbliche o private, e ogni altro ente o organismo	
	che si impegnino (i) con un contributo annuo in denaro nella misura deter-	
	minata dal Consiglio di Amministrazione ovvero (ii) con contributi di tipo	
	non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Ammini-	
·····	strazione. Essi sono ammessi previa presentazione di istanza indirizzata al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglio che ne delibera	
	l'ammissione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I	
	Sostenitori non sono membri della Fondazione.	
	Art. 5. Membri fondatori	
	1. Sono membri Fondatori l'Università degli Studi di Salerno, in quanto	
	Soggetto proponente del Partenariato esteso, e tutti i soggetti pubblici o pri-	
	vati indicati nel Progetto ammesso al finanziamento, i quali hanno parteci-	
	pato alla costituzione della Fondazione o hanno a essa aderito successiva-	
	mente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula dell'atto costitu-	
	tivo.	
	2. Possono, inoltre, acquisire la qualifica di membri Fondatori anche le per-	
	1	f .

.....

	sone giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono al Fondo di dota-	- Vivion of
	zione e al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o ser-	
	vizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di	
	Amministrazione. I nuovi membri Fondatori sono ammessi su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione e con delibera dell'Assemblea generale as-	
	sunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.	
	3. Fino al termine del Periodo di Durata del Partenariato esteso, le variazio-	
	ni soggettive dei Membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipote-	5. 175. man and 1975. Short and 1976. The same and 1976.
	sì di operazioni strutturali straordinarie dei soggetti Fondatori indicati nel	
	Partenariato stesso, quali fusioni, scissioni, e/o incorporazioni.	
	Art. 6. Membri partecipanti	
	1. Sono membri Partecipanti i soggetti pubblici o privati indicati nel Proget-	
	to ammesso al finanziamento che aderiscono alla Fondazione successiva-	
	mente alla data d'avvio del Partenariato esteso, così come indicata nell'Av-	
	viso o concordata con l'Ente finanziatore.	
	2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridi-	
	che, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fonda-	and the second s
n' '	zione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi	
	scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e	
	in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio	
	di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di partico-	
	lare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo	
	quanto stabilito con apposita delibera dal Consiglio stesso.	
mmar and an annual state of the same and the same	3. La domanda di partecipazione avanzata dal richiedente viene esaminata	
	dall'Assemblea generale, la quale ammette la partecipazione con delibera	

assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.	
 In nessun caso potranno essere prese in considerazione domande che non	
 dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione, l'impe-	***************************************
 gno a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti, se emanati,	
 e l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività mediante le mo-	
 dalità indicate dal Consiglio di Amministrazione.	
 4. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti	
 rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.	
5. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contri-	
 buto è stato regolarmente versato. Ai Partecipanti pubblici può essere ri-	
chiesto, esclusivamente, il versamento di risorse "una tantum".	
 6. Fino al termine del Periodo di Durata del Partenariato esteso, le variazio-	
 ni soggettive dei Membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipote-	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 si di operazioni strutturali straordinarie dei soggetti Partecipanti indicati nel	
 Partenariato stesso, quali fusioni, scissioni, e/o incorporazioni.	
 Art. 7. Recesso	
 1. È ammessa la facoltà di recesso da comunicarsi al Presidente della Fon-	
 dazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente, entro il 30	
 (trenta) aprile di ogni anno. Tuttavia, i Membri della Fondazione indicati	
 nel Programma del Partenariato esteso possono esercitare tale facoltà solo	
 una volta scaduta la durata del Partenariato stesso.	
 2. Il recesso produce effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello in	
 cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni	
 assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.	
 Art. 8. Esclusione	
	,

	L'Assemblea generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, decide a	
	maggioranza assoluta dei componenti l'eventuale esclusione dei Partecipan-	V. S.
••••	ti.	
	2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reite-	
	rato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto,	
	tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:	
	a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti	
	previsti dal presente Statuto o dai regolamenti;	
	b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre com-	
·	ponenti della Fondazione;	
	c. comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni	
	non patrimoniali.	
	3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche	
	a seguito di:	
	a. trasformazione, fusione e scissione;	
	b. trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazio-	
	ne;	
	c. apertura di procedure di liquidazione.	
	4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:	**************************************
	a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
	b. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.	
	Art. 9. Diritti degli esclusi e dei receduti	
	1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione	
	delle quote o contributi versati.	
	2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa ri-	

.

.....

	spetto al patrimonio della Fondazione.	
	Sezione III - Organizzazione	
	Art. 10. Organi e strutture	
	1. Sono organi della Fondazione:	
	a. il Consiglio di Amministrazione;	
	b. il Presidente;	
	c. l'Assemblea generale;	
	d. il Comitato scientifico;	
	e. l'Organo di controllo.	
	2. Sono strutture ausiliarie della Fondazione:	
	a. il Program/Research Manager;	
	b. l'Advisory Board;	
	c. l'Innovation Board.	
	Art. 11. Consiglio di Amministrazione. Composizione	N 8 - 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di cinque	
	membri, compreso il Presidente, tutti scelti tra persone di alta e riconosciuta	
	competenza scientifica o di alta competenza e comprovata esperienza tecni-	
	ca e manageriale. Il Consiglio di Amministrazione può determinare requisiti	
	specifici di indipendenza dei Consiglieri.	
	2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:	
	a. un componente nominato dall'Università degli Studi di Salerno, in quanto	
	Soggetto proponente del Partenariato esteso, al quale spetta la carica di Pre-	
	sidente;	
* ************************************	b. un componente nominato dall'Assemblea generale su designazione del	
	CNR;	

• · · · ·

	c. un componente nominato dall'Assemblea generale su designazione delle	
	Università statali e non statali che rivestono la qualifica di membri Fondato-	
	ri;	
	d. un componente nominato dall'Assemblea generale su designazione degli	
	Enti pubblici di ricerca e degli Atenei e Scuole a ordinamento speciale che	
	rivestono la qualifica di membri Fondatori;	
	e. un componente nominato dall'Assemblea generale su designazione delle	***************************************
	persone giuridiche di diritto privato che rivestono la qualifica di membri	
	Fondatori.	
	3. I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere immediata-	
	mente riconfermati, secondo le modalità indicate in precedenza, una sola	
***************************************	volta dopo il primo mandato.	
	4. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni	
	consecutive è dichiarato decaduto.	
	5. Qualora un Consigliere venga meno per qualunque ragione esso è sosti-	
***************************************	tuito, fino a esaurimento del mandato in corso, con persona indicata dallo	
	stesso soggetto che aveva nominato o designato il Consigliere sostituito.	
	6. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono far parte di altri	
err om omre je gjesje jeka s jelom me elec mele	organi della Fondazione, ad eccezione del Presidente che presiede anche	
	l'Assemblea generale.	
	Art. 12. Compiti e funzioni del Consiglio di Amministrazione	
	1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per	
mii = 11(11m 111m mm m1111 m 11 2 1	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché di	
	quelli per la realizzazione del Partenariato per la quale la Fondazione è stata	
	costituita, salve le competenze diversamente indicate dal presente statuto o	

'	
	dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli
	atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi
	della Fondazione, tranne quelli riservati agli altri organi della Fondazione
	stessa.
	2. Il Consiglio di Amministrazione adotta e aggiorna annualmente, avvalen-
	dosi del parere del Comitato scientifico, il programma pluriennale di attivi-
	tà, delibera in tema di linee guida, obiettivi generali della programmazione
	scientífica e direttive generalí di amministrazione della Fondazione.
	3. Il Consiglio stabilisce inoltre i criteri e i metodi per la valutazione dei ri-
	sultati conseguiti dalle articolazioni organizzative della Fondazione.
	4. Al Consiglio di Amministrazione compete, tra l'altro, di:
	a. nominare o revocare il Program/Research Manager;
	b. determinare le articolazioni organizzative dell'attività della Fondazione e
	nominarne, su proposta formulata dal Presidente, i relativi responsabili;
	c. nominare, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato scienti-
	fico e il suo Presidente;
	d. deliberare l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
	e. predisporre, secondo quanto previsto dall'art. 25, il progetto di bilancio di
	previsione e quello consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'appro-
	vazione dell'Assemblea;
	f. delegare, per determinati periodi di tempo, proprie funzioni a singoli
	Consiglieri di Amministrazione stabilendo le modalità di relazione e/o rati-
	fica delle attività e limiti di rappresentanza, ove necessari;
	g. deliberare le modificazioni dello Statuto ai sensi dell'art. 27;
	h. deliberare in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in socie-

		1920 100 100
***************************************	tà di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;	
	i. definire le politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione.	
	5. Spettano, inoltre, al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze	MONERA
	che lo Statuto non attribuisce specificamente agli altri organi della Fonda-	
	zione.	
	Art. 13. Consiglio di Amministrazione. Convocazione e quorum	
	1. Le modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministra-	***************************************
	zione sono fissate mediante regolamento di funzionamento del medesimo.	
	2. Per la validità delle riunioni e deliberazioni si richiede, rispettivamente,	
	la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei componenti; i com-	
***************************************	ponenti potranno essere presenti anche in audio / video / teleconferenza, co-	
	munque con modalità che consentano l'identificazione dei medesimi, la par-	
	tecipazione attiva, la visione, trasmissione e ricezione dei documenti e l'e-	
	spressione del voto sulle delibere. Le modalità e regole di realizzazione del-	
	le riunioni in audio / video / teleconferenza potranno essere ulteriormente	
***************************************	definite nel regolamento specifico a garanzia delle condizioni minime in	
	precedenza descritte. În caso di parità di voti prevale il voto espresso dal	
······································	Presidente.	
	Art. 14. Presidente. Vice Presidente	
	1. Il Presidente, nominato secondo quanto previsto nell'art. 11, dura in cari-	
	ca cinque anni e può essere confermato una volta soltanto.	
	2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e inol-	
	tre:	
	a. svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza	
	del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative de-	

......

	liberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;	
	b. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri	
	organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno	<u></u>
	delle singole iniziative della Fondazione;	
	c. assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione	
	di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone poi comunica-	
	zione allo stesso nella prima riunione nella quale dovranno essere sottopo-	,
	ste a ratifica.	
	3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai ter-	
	zi e in giudizio. Col parere favorevole del Consiglio di Amministrazione	
	può altresì conferire, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rap-	
	presentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, a dirigenti e a	
	dipendenti o a terzi.	
	4. Il Presidente esercita le altre funzioni previste dallo Statuto.	
	5. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge tra i suoi	
	membri un Vice Presidente. Egli esercita, per la stessa durata della carica, le	
	attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ulti-	
	mo. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostitu-	
	zione spetta al Consigliere più anziano per gli atti strettamente necessari.	
	Art. 15. Assemblea generale	
	1. L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti legali dei Fondatori	
	e dei Partecipanti o loro delegati, in numero di uno per ciascuno. A ogni	
	Membro della Fondazione spetta un (1) voto.	
	2. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è	
, ,	regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei membri.	
		(

L'Assemblea generale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei	3050
 presenti, salvo quanto eventualmente previsto per determinate deliberazioni	
 dal successivo comma 3.	OB NI
 3. L'Assemblea generale decide sulle materie riservate alla sua competenza	
 dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o	
 tanti Membri che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono	
 alla sua approvazione. In particolare, l'Assemblea:	
 a. ferme restando le finalità della Fondazione, esprime parere sulle modifi-	
 cazioni statutarie che il Consiglio di Amministrazione intenda deliberare;	
 b. approva i bilanci della Fondazione;	
 c. in caso di Organo collegiale, designa un membro effettivo e un membro	
supplente dell'Organo di controllo;	
 d. determina le indennità da corrispondere al Presidente e ai componenti del	1 × 11 0 10 × 10 × 101 × 101 × 101 × 10 ×
 Consiglio di Amministrazione;	
e. delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio con il	
 voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto;	and the state of the section of the
 f. esercita gli altri compiti a essa riservati dal presente Statuto e dai regola-	
 menti della Fondazione.	
 4. Oltre che per approvare i bilanci, il Presidente della Fondazione convoca	
 almeno una volta all'anno una riunione dell'Assemblea, nel corso della qua-	
 le illustra le principali attività svolte e l'andamento generale della Fondazio-	
 ne. Inoltre, l'Assemblea generale può essere convocata dal Presidente di	
 propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Fondatori ovvero di un terzo	
 dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati	
 almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di neces-	

......

.....

 sità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data	
 fissata.	
 Art. 16. Comitato scientifico	
 1. Il Comitato scientifico è organo consultivo del Presidente e del Consiglio	
 di Amministrazione ed esprime pareri e proposte in relazione agli indirizzi	
 dell'attività scientifica, di ricerca e di innovazione della Fondazione. Il pare-	
 re del Comitato scientifico è obbligatorio per gli atti di programmazione	
 pluriennale sull'attività scientifica.	
 2. In particolare, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 dell'art. 1, il	
 Comitato scientifico ha il compito di monitorare l'andamento delle attività	
 in capo agli Spoke, attraverso una verifica periodica degli stati di avanza-	
 mento dei medesimi, e di fornire al Consiglio di Amministrazione motivate	
 relazioni in merito. Tali attività di monitoraggio sono propedeutiche ai suc-	1110001111001111011111011011011011011101111
 cessivi atti di trasferimento di fondi dall'Hub agli Spoke. Il Comitato scien-	
 tifico potrà avvalersi della consulenza di revisori esterni stranieri.	
 3. Il Comitato scientifico è composto da:	
 a, un numero di membri pari al numero delle Università statali e non statali	
 che rivestono la qualifica di membri Fondatori;	
 b. un numero di membri pari al numero degli Enti pubblici di ricerca e degli	
 Atenei e Scuole a ordinamento speciale che rivestono la qualifica di membri	
 Fondatori;	
 c. fino a massimo di 3 membri in rappresentanza di Istituzioni pubbliche	
 operanti nei settori che interessano l'attività della Fondazione.	
 Il Comitato scientifico dura in carica fino alla data di conclusione del Parte-	
 nariato esteso, così come indicata nell'Avviso o concordata con l'Ente finan-	

	ziatore e può essere successivamente rinnovato.	1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
	I membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, indicando anche	Call Control of the C
	il Presidente, e sono scelti tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle	-
	aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione.	
	Il Presidente del Comitato scientifico convoca riunioni a carattere generale	
	o speciale secondo che l'oggetto investa questioni di rilevanza complessiva	
	o di specifica area scientifica. Egli può essere chiamato a partecipare senza	
NI 80 (00 80 100 100 100 100 100 100 100 100 10	diritto di voto al Consiglio di Amministrazione.	
	4. Il Comitato scientifico può, oltre a quanto già previsto all'art. 12, essere	
	richiesto di pareri su questioni specifiche dal Presidente o dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	5. Il Comitato scientifico adotta un regolamento che disciplina il proprio	
•	funzionamento nel quadro delle prerogative stabilite dallo Statuto e lo co-	
	munica al Consiglio di Amministrazione per una presa visione preventiva	
**************************************	alla sua adozione.	
	Art. 17. Revoca e decadenza dei membri del Comitato scientifico	
	1. Il Consiglio di Amministrazione può revocare uno o più membri del Co-	
***************************************	mitato scientifico.	
	2. In caso di revoca o decadenza di un membro del Comitato scientifico, il	names and a second and analysis and the second and a second
	Consiglio di Amministrazione deve provvedere prontamente alla nomina di	
	un nuovo membro, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 16.	
	Art. 18. Collegio sindacale	11 \$ 10 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	1. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Spetta al Con-	and the same and the same of t
	siglio di Amministrazione scegliere la composizione e nominare i membri	
	dell'Organo, in modo che ne sia garantita l'indipendenza.	

 2. Nel caso di composizione collegiale, l'Organo di controllo si compone tre	
 membri effettivi e due membri supplenti, individuati con le seguenti moda-	
 lità:	
 a. due membri effettivi, fra i quali il Presidente, e un membro supplente so-	
 no designati dall'Università di Salemo;	
 b. un membro effettivo e un membro supplente sono designati dall'As-	
 semblea generale.	NIO 81 NO 1 11 N 11 11 N 11 N 11 N 11 N 11
 Tutti i membri, effettivi e supplenti, durano in carica quattro anni e possono	
 essere confermati una sola volta.	
 3. I membri, effettivi e supplenti, dell'Organo di controllo devono essere	
 scelti secondo quanto previsto dall'art. 2397 Cod. civ.	***************************************
 4. L'Organo di controllo adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli	MINU 1001111111111111111111111111111111111
 artt. 2403 e 2403 bis del Cod. civ. in base alle specifiche previsioni del re-	
 golamento di cui all'art. 24, che ne definirà attività, funzioni e modalità di	man arriva - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
 esercizio del controllo, ivi compresi i compiti previsti dall'art. 2409 bis del	
 Cod. civ. ove la legge ne introduca l'obbligatorietà o lo stesso regolamento	
 ne ravvisi la necessità per la Fondazione.	1100.000.1110.1110.00.00.00.00.00.00.00.
 La responsabilità dei revisori è quella prevista all'art. 2407 del Cod. civ.	
 5. La delibera di nomina stabilirà i compensi a favore dei membri dell'Or-	
 gano di controllo.	1 10 M 1 W 100 - 100 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 6. I membri del collegio sindacale sono invitati e possono partecipare, sen-	
 za diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
 Art. 19. Program/Research Manager	
 1. La Fondazione può reclutare un Program/Research Manager, al quale af-	
 fidare i compiti di supporto allo svolgimento delle attività riservate alla	

	Fondazione stessa nell'ambito del Partenariato esteso. Al Program/Research	
	Manager possono essere affidati da parte del Consiglio di Amministrazione	[8] (S)
	ulteriori compiti attinenti al supporto alle attività di ricerca, al supporto dei	69.50
	finanziamenti competitivi alla ricerca e al supporto della gestione e coordi-	
	namento della Fondazione.	
	2. Il Program/Research Manager può essere chiamato a partecipare senza	
	diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 20. Advisory Board e Innovation Board	
	1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Advisory Board e un	
	Innovation Board, strutture ausiliarie della Fondazione.	
	2. L'Advisory Board è la struttura ausiliaria che supporta il Consiglio di	
***************************************	Amministrazione in merito agli indirizzi strategici e operativi della Fonda-	
	zione e fornisce raccomandazioni non vincolanti in merito alle direttrici	
	strategiche del programma di ricerca, curando l'allineamento di queste ri-	
50 N - 1 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	spetto ai trend internazionali. Può altresì valutare su richiesta del Consiglio	
	di Amministrazione la corrispondenza tra i progetti di ricerca e le attività	
	scientifiche avviate e la qualità dei risultati ottenuti. Esso è nominato dal	
	Consiglio di Amministrazione ed è composto da almeno 5 membri.	100 C 100 M 100 C
	3. L'Innovation Board è la struttura ausiliaria che svolge attività di consu-	
	lenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scienti-	·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	fico, predisponendo pareri e raccomandazioni non vincolanti aventi a ogget-	
	to l'impatto esterno dei risultati delle ricerche e le azioni da promuovere per	
	favorire i trasferimenti di tali risultati verso le imprese e le istituzioni. Esso	
	è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da almeno 5	
	membri.	
	1	

	4. Possono essere nominati membri dell'Advisory Board e dell'Innovation	
I	Board persone, italiane e straniere, particolarmente qualificate e di ricono-	n.
<u>.</u>	sciuto prestigio nazionale e internazionale nelle materie d'interesse della	***************************************
	Fondazione o rappresentanti di istituzioni e imprese.	
	5. Ciascun membro dell'Advisory Board e dell'Innovation Board è tenuto a	
	garantire la massima indipendenza e riservatezza nello svolgimento del suo	
	incarico. A tal fine, ogni membro sottoscrive, al momento della propria en-	
	trata in funzione, un impegno alla riservatezza, al fine di mantenere la più	
	completa confidenzialità su tutte le informazioni, i dati e i risultati delle at-	
	tività di ricerca, i progetti e le proposte di finanziamento e ogni altra infor-	
	mazione che, per sua natura o per esplicita indicazione scritta, sia da consi-	
	derare come confidenziale.	
	6. Il funzionamento dei predetti organismi sarà disciplinato da appositi re-	
	golamenti che, al momento della relativa costituzione, dovranno essere ap-	
	provati dal Consiglio di Amministrazione.	
	Sezione III - Attività	
	Art. 21. Principi e metodi di azione	
	1. La Fondazione persegue i suoi scopi agendo nella massima autonomia	
	funzionale rispetto ai suoi membri. Le azioni intraprese tendono a coniugare	
	e contemperare ricerca di base e ricerca applicata e devono essere orientate	
	al raggiungimento di risultati scientifici innovativi e di qualità.	
	2. Nel rispetto della natura non lucrativa dell'Ente e compatibilmente con	
	gli impegni e i vincoli caratterizzanti il Partenariato esteso per tutta la sua	
	durata, la Fondazione svolge la propria attività con una specifica attenzione	
	a valorizzare, anche economicamente, i propri risultati e a utilizzarli a van-	

	taggio dello sviluppo del Paese nella sua dimensione sociale, economica e	
	culturale. In tale prospettiva, la Fondazione può promuovere anche iniziati-	
	ve idonee a generare ritorni economici nel breve periodo e applicazioni del-	
***************************************	la ricerca valutabili secondo criteri di mercato, atte a contribuire alla soste-	
	nibilità economica della Fondazione.	
	Art. 22. Diffusione dei risultati della ricerca	
Statutus da tarantele dama	1. La Fondazione promuove mediante gli strumenti della proprietà intellet-	
	tuale e industriale le idee e le opere dell'ingegno frutto degli studi e delle ri-	
	cerche in essa svolti. La Fondazione, in particolare, dà rilievo all'attività di	
	trasmissione delle conoscenze dal sistema della ricerca a quello industriale	
	e viceversa, favorendo l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la	
	disponibilità di competenze tecniche specifiche.	
	Sezione IV - Patrimonio, risorse e gestione	490.5012
A	Art. 23. Patrimonio	
	1. Il patrimonio della Fondazione è composto da Fondo di dotazione e Fon-	
	do di gestione.	
tu stadi manazama na tuma a canaza	2. Il Fondo di dotazione iniziale è costituito dai beni mobili, materiali e im-	
	materiali, immobili e dotazioni finanziarie conferiti dai Fondatori all'atto	
	della costituzione.	
	3. Il Fondo di dotazione della Fondazione potrà essere successivamente in-	
	crementato da:	
100,5,5,	a. ulteriori conferimenti da parte di qualsiasi Membro con espressa destina-	
	zione a incremento del Fondo di dotazione;	
	b. contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di al-	
	tri soggetti pubblici e privati espressamente destinati ad accrescere il Fondo	

 di dotazione;	
 c. avanzi della gestione.	
 4. Il Fondo di gestione è impiegato esclusivamente per il funzionamento	
 della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito	
 da:	
 a. ulteriori contribuzioni dei Membri della Fondazione, dopo avere accanto-	
 nato l'importo destinato a fondo di dotazione;	
 b. ogni risorsa alla Fondazione proveniente da finanziamenti competitivi	
 per la ricerca;	
 c. ogni finanziamento a patrimonio di cui la Fondazione possa avvalersi ai	
 sensi della normativa tempo per tempo vigente	
 d. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre	
 che rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indi-	
 rette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione;	
 e. reddito del capitale e avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'at-	
 tività in sede di programmazione e di formazione o variazione del budget;	
 f. proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti o dalla cessione dei risul-	
 tati della ricerca o ogni altro incremento derivante dalle attività svolte dalla	
 Fondazione, in regime di attività commerciale strumentale, occasionale.	,
 5. Gli utili derivanti dalla gestione non possono comunque essere distribuiti	
 e devono essere integralmente destinati agli scopi della Fondazione.	
 6. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione e	
 i relativi organi devono preservarne l'integrità.	
 7. I contributi dovuti dai Membri della Fondazione sono i Contributi Ordi-	!
 nari e i Contributi Straordinari.	

	8. Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi	
	dovuti per la gestione della Fondazione, ossia per la copertura delle spese	
	generali, di struttura e organizzative. In caso di perdite, la responsabilità dei	7774,0
	Membri rimane comunque limitata ai contributi deliberati.	
	9. Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la rea-	
	lizzazione di progetti specifici deliberati a sostegno di progetti e iniziative	
	di ricerca idonei a generare ritorni economici di breve periodo; tali contri-	
	buti sono dovuti dai Membri della Fondazione interessati e coinvolti nella	
	realizzazione dei singoli progetti e il loro ammontare è determinato dal	
	Consiglio di Amministrazione in misura percentuale rispetto alla quota di	
	attività progettuali svolte da ciascun Membro.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	10. L'obbligazione in forza della quale i Membri sono tenuti al versamento	
	dei contributi di cui sopra, costituisce un rapporto giuridico meramente in-	
· y · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	terno fra la Fondazione e i suoi membri, e, pertanto, eventuali creditori della	
	Fondazione non potranno mai invocare una responsabilità? patrimoniale di	
	tali soggetti, diversa da quella prevista dalla legge per le fondazioni.	
	11. I contributi versati a norma del presente articolo, i contributi dello Stato	
	o di altri Enti o soggetti a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall'atti-	
	vità della Fondazione, costituiscono riserve disponibili, a meno che non	
	vengano direttamente destinati a patrimonio di dotazione, o, comunque, non	
	sia diversamente disposto.	
	12. In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria, il contributo ver-	
}	sato non sarà restituito ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fonda-	
	zione.	
	13. Con regolamento interno sono disciplinate:	
1		


TO NOF

:		
	a. le modalità e i criteri per la programmazione e gestione patrimoniale,	
	economica e finanziaria;	
	b. le forme di controllo interno;	
	c. le modalità per il ricorso a operazioni di indebitamento che devono essere	
	comunque limitate al finanziamento di investimenti e/o al ricorso al credito	
	per temporanee necessità di cassa.	
	Art. 24. Esercizio di gestione, bilancio, libri e scritture contabili	
	1. L'esercizio di gestione della Fondazione decorre dal 1º gennaio e termina	
	il 31 dicembre di ogni anno.	
	2. Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre, entro la fine del mese	
	di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo,	
	ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno de-	
	corso. I bilanci di esercizio sono redatti secondo la normativa vigente.	
	3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione	
	per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente	
	connesse.	
	4. La Fondazione mette a disposizione dei Fondatori copia del bilancio, del	
	budget e delle relative relazioni.	
	5. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art.	
	2214 del Cod. civ, nonché le altre scritture previste dalla disciplina agli ef-	
	fetti delle norme tributarie. In caso di esercizio di attività commerciale la	
	contabilità dovrà essere tenuta in forma separata.	
	Art. 25. Personale	
COOMERSON MANAGEMENTS AND ASSESSMENT TO A STATE OF THE ST	1. La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono	
	disciplinati dalle disposizioni del Cod. civ. e dalle leggi sul rapporto di la-	

voro subordinato. Sezione V - Disposizioni finali e di rinvio Art. 26. Modifiche dello Statuto 1. Lo Statuto può essere modificato, nel rispetto degli scopi e delle finalità della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dai due terzi dei suoi componenti, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea generale. Le modifiche agli artt. Le 11 richiedono anche il parere favorevole, vincolante, dell'Università di Salerno, in quanto Soggetto proponente del Partenariato esteso. 2. I pareri sono espressi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di modifica trasmessa dal Presidente della Fondazione. Essi si intendono favorevoli nel caso in cui il Soggetto proponente e/o l'Assemblea generale non si esprimano entro il predetto termine. Art. 27. Scioglimento ed estinzione della Fondazione 1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Cod. civ. per le fondazioni riconosciute. 2. Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri - in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle generali finalità della Fondazione a enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione. Art. 28. Clausola compromissoria

į		
	1. Eventuali controversie tra la Fondazione e i suoi Membri, salva diversa e	
	inderogabile competenza prevista dalla legge, sono demandate al Foro di	
	Salerno.	
	Art. 29. Codice Etico e promozione della legalità	
	1. La Fondazione adotta un proprio Codice Etico recante norme etiche e di	
	comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.	
	2. Con apposite iniziative, anche di tipo amministrativo e regolamentare, la	
	Fondazione promuoverà con riferimento all'organizzazione e al funziona-	
	mento dell'Ente la cultura della legalità, favorendo pratiche finalizzate alla	
***************************************	prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché al potenzia-	900 (8
	mento della trasparenza.	
	Art. 30. Norma di rinvio	
	1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto ap-	
	plicabili, le disposizioni del Cod. civ. e le disposizioni di legge vigenti in	
	materia.	
	FIRMATO: LOIA Vincenzo	
	FIRMATO: DE NICOLA Rocco	
	FIRMATO: RANISE Silvio	
	FIRMATO: BLEFARI MELAZZI Nicola	
	FIRMATO: SASSANO Antonio	
	FIRMATO: DACREMA Nicoletta	
	FIRMATO: GIACINTO Giorgio	
	FIRMATO: PIRLO Giuseppe	
	FIRMATO: SIMONCINI Andrea	
	FIRMATO: FOCARDI Riccardo	
		i :

	FIRMATO: CONTI Marco FIRMATO: BIONDI Alessandro FIRMATO: IOMMI Giorgia	
	FIRMATO: ATTANASIO Stefano	
	FIRMATO: Notaio D'ALESSANDRO Mario	
and the second seco		
	*	



Certificazione di conformità di copia digitale di originale analogico

(Art.22, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n.82 e art.68-ter, legge 16.2.1913 n.89 e successive modificazioni)

Certifico io sottoscritto Dottor Mario D'ALESSANDRO, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Roma, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 25 OTTOBRE 2024, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority), che la presente copia composta di numero 136 pagine su numero 68 fogli e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale analogico, ai miei atti, firmato e rilasciato a norma 23 settembre 2022

File firmato digitalmente dal Dottor Mario D'ALESSANDRO, Notaio.